

□ **Mozione n. 397**

presentata in data 4 settembre 2012

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Incidenza delle disposizioni normative, di cui al recente D.I. 95/2012 sugli assetti istituzionali e sulla capacità di erogazione dei servizi da parte delle Province”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Visto l'art. 17 del D.L. 6/7/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), nella versione emendata ed approvata in data 31.7.2012 al Senato e successivamente convertita in legge;

Appreso che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione assunta in data 20/07/2012, ha deciso i requisiti minimi per il riordino delle Province, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.l. 6/7/2012 n. 95, statuendo che le Province sono oggetto di riordino sulla base:

- a) della dimensione territoriale non inferiore a 2.500 Km²;
- b) della popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti;

Visto l'art. 16, comma 7, del d.l. 95/2012, che ha determinato per la Provincia di Macerata una riduzione ipotizzata del fondo di riequilibrio di € 4.488.976,00 per l'anno 2012 e di € 8.977.949,00 per il 2013, con la conseguenza che tali misure devastanti, oltre che impedire di portare a termine gli impegni presi con l'approvazione del bilancio, determineranno, di fatto, un'interruzione dei servizi essenziali per i cittadini e la conseguente paralisi dell'azione amministrativa, nonostante nel titolo del Decreto Legge, come sopra evidenziato, risulti specificato esplicitamente che le disposizioni in esso previste non comportano variazioni dei servizi ai Cittadini;

Ritenuto che il suddetto art. 17 del d.l. 95/2012 contrasta, palesemente, con le seguenti disposizioni della Costituzione:

- a) art. 5, in cui si statuisce, tra l'altro, che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...";
- b) art. 114, comma 1, che individua nelle Province una delle articolazioni fondamentali della Repubblica con pari dignità costituzionale delle Regioni e dello Stato, oltreché dei Comuni e delle Città Metropolitane;
- c) art. 133, che attribuisce in maniera inequivocabile ai Comuni l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, sentite le Regioni interessate;

Considerato, inoltre, che il comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge n. 95/2012 in esame, attribuisce al Governo, e per esso al Consiglio dei Ministri, la facoltà di determinare con apposita deliberazione il riordino delle Province sulla base dei requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, mentre il c. 4 del medesimo articolo attribuisce ad un atto legislativo d'iniziativa governativa il riordino delle Province, sulla base delle proposte regionali di cui al c.3, il tutto in violazione del disposto del richiamato art. 133 della Costituzione. La norma in questione si sostanzia in una vera e propria "delega in bianco" conferita al Governo, peraltro con provvedimento d'urgenza immediatamente in vigore, per il riordino delle province, in assenza di qualsiasi criterio direttivo capace di orientare le decisioni del Governo, in manifesta violazione del principio fondamentale sancito dall'art. 76 della Costituzione (l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti);

Considerato, infine, che i requisiti minimi individuati dal Governo per il riordino delle Province non tengono affatto conto dell'identità storico-economico-culturale dei territori e in particolare, per ciò che riguarda la Provincia di Macerata:

- c'è il rischio concreto che ne venga di fatto annullata l'identità, maturata in 150 anni di storia, per catapultarla all'interno di un territorio disomogeneo di 5.000 km quadrati e più di 700.000 abitanti, che non hanno tra loro in comune usi, costumi, tradizioni;

- c'è inoltre il rischio che venga seriamente messa in discussione l'efficienza dei servizi finora garantiti in ordine alla gestione delle scuole, delle strade e dei rifiuti, alla pianificazione e programmazione territoriale, alla prevenzione delle calamità naturali ed al ripristino delle zone da esse colpite, alle attività di presidio e controllo ambientale, faunistico, ittico e venatorio, alla formazione professionale, alla gestione delle risorse europee, in maniera concertata con gli attori del territorio e perfettamente calibrata sulle reali esigenze;
- c'è poi l'incognita dei costi e dei tempi per avviare e concludere un nuovo processo di programmazione e pianificazione nella nuova scala territoriale ipotizzata, con regole, accordi ed intese tutte da definire nella necessità di gestire e contemperare i conflitti;
- la perdita dello status di provincia graverebbe soprattutto sulle realtà già penalizzate per la mancanza di lavoro, per la scarsa imprenditorialità, per l'invecchiamento della popolazione e per gli altri disagi della società insediata, oltre per le note carenze infrastrutturali del nostro territorio, condannando molte aree ad un ulteriore penalizzante isolamento e regresso;
- sarebbero fortemente penalizzati i due prestigiosi Atenei del territorio;
- subirebbero drastiche rivisitazioni non solo gli uffici provinciali ma anche tutti gli altri uffici e servizi statali e regionali decentrati:
 - la Prefettura, la Direzione Provinciale del lavoro, la Camera di Commercio ecc probabilmente spariranno e/o si trasferiranno, lasciando nel migliore dei casi mere sedi decentrate senza autonomia e potere decisionale,
 - i presidi locali che al massimo rimarranno di Questura, Vigili del fuoco, ecc. non potranno chiaramente garantire in questi ambiti il medesimo livello di servizi negli essenziali ambiti di sicurezza che presidiano,
 - l'area vasta sanitaria e i relativi servizi, presidi e amministrazione non faranno più riferimento al territorio maceratese come lo conosciamo ora, ma alla nuova enorme maxiprovincia.

Non può trascurarsi poi che sono articolate a livello provinciale storico tutte le strutture e gli organismi che sussidiariamente con grande tradizione e competenza contribuiscono alla vita democratica, civile e sociale: dalle associazioni di categoria (sindacali e imprenditoriali) alle massime espressioni del volontariato. Tutte strutture che dovranno ristrutturarsi tenendo conto del nuovo artificioso livello provinciale calato dall'alto;

Evidenziato, dunque, che è indispensabile non trascurare i valori in gioco nella vicenda della riorganizzazione delle province e condividere una posizione unitaria e compatta insieme a tutti gli attori istituzionali e sociali del territorio, volta alla tutela dell'identità e dei servizi;

Ritenuto che la Regione:

- è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ex art. 127, c. 2 Cost., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni del D.L. 95/2012;
- è legittimata a proporre l'impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali delle Province e dei Comuni. Più volte si è pronunciata la Corte Costituzionale nel senso di ammettere censure relative a compressione di sfere di attribuzione provinciale o degli altri enti locali istituiti dall'art. 114 della Cost., da cui derivi una compressione dei poteri delle Regioni. Quanto sopra è tanto vero che la stessa Legge Regionale 10/4/2007 n. 4, all'art. 11 c. 7, statuisce che "Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione";

Richiamate e considerate valide ed attuali le motivazioni poste a base dei ricorsi promossi presso la Corte Costituzionale nei confronti dell'art. 23 del cosiddetto Decreto "Salva Italia";

Ritenuto per l'urgenza di richiedere l'iscrizione all'o.d.g. del primo Consiglio Regionale che verrà convocato;

IMPEGNA

- 1) il Presidente della Giunta Regionale delle Marche al fine di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per chiedere che, previa sospensiva dell'esecuzione, venga dichiarata l'illegittimità dell'art. 17 del D.L. 95/2012 per violazione degli artt. 5, 114, 133 e 76 della Costituzione;
- 2) la Giunta regionale delle Marche, in sede di procedimento di riordino, a confermare tra le Province del proprio territorio la Provincia di Macerata, la più estesa, e per rispettare l'identità e l'integrità complessiva delle altre province di proporre al Governo la ridefinizione delle stesse nel numero di quattro: Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli-Fermo.